

Il valore ISEE viene determinato in base ai dati contenuti nella **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al D.M. 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87.

Il D.P.C.M. n. 159/13 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

Salvo il caso di studente maggiorenne, l'ISEE richiesto è quello per le **prestazioni agevolate rivolte ai minorenni** (coincidente con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13).

La DSU valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Sedi INPS o in via telematica collegandosi al sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) (nella sezione del sito "Servizi on-line" - "Servizi per il cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita).

L'Attestazione ISEE, riportante un numero di protocollo della DSU attribuito da INPS e contenente il calcolo dell'ISEE, sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

#### **4 – Requisiti di ammissione e criteri per la determinazione del contributo**

Saranno considerate ammissibili le domande presentate, con riferimento ai destinatari aventi le caratteristiche indicate al punto 2, da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore ovvero dallo studente stesso se maggiorenne:

- che evidenzino una situazione reddituale così come definita al punto 3;
- pervenute tassativamente nei termini di cui al punto 5.

Per i destinatari di cui al punto 2 **lett. a)** verrà riconosciuta una borsa di studio di **importo maggiorato del 25%**:

- agli studenti che abbiano conseguito nell'**A.S. 2017/18 una media dei voti pari o superiore a 7**;
- agli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della L. n. 104/1992 indipendentemente dal requisito del merito.

I requisiti sopra detti saranno verificati dalle scuole/enti di formazione con le modalità indicate al successivo punto 6.

Sia in relazione alle borse di studio erogate attraverso fondi regionali, che a quelle erogate attraverso fondi statali, l'importo unitario delle borse medesime verrà determinato a consuntivo dalla Regione Emilia-Romagna, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, nel rispetto dei principi enunciati dalla citata D.G.R. n. 2126/2018, di seguito riportati: